



PROVVEDIMENTO Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario

19 settembre 2024

La Camera dei deputati ha approvato, il 18 settembre 2024, il disegno di legge di iniziativa governativa **A.C. 1660** recante "**Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario**". Il disegno di legge, il cui esame è iniziato il 27 febbraio 2024, è stato ampiamente modificato nel corso dell'esame parlamentare e risulta composto di **38 articoli** divisi in **6 Capi**. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato.

Per approfondire si veda il [dossier](#) curato dai Servizi Studi di Camera e Senato.

Per la verifica delle quantificazioni si consulti il [dossier](#) del Servizio Bilancio dello Stato.

Contenuto

Il **Capo I**, composto degli articoli da 1 a 9, reca disposizioni per la prevenzione e il contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata nonché in materia di beni sequestrati e confiscati e di controlli di polizia. Nello specifico, l'**articolo 1** modifica il codice penale introducendo nuove fattispecie di reato relative a detenzione di materiale contenente **istruzioni per il compimento di atti di terrorismo** e divulgazione di **istruzioni sulla preparazione e l'uso di sostanze esplosive o tossiche** ai fini del compimento di delitti contro la personalità dello Stato.

L'**articolo 2**, modifica la disciplina concernente le prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per finalità di prevenzione del terrorismo, estendendone il campo di applicazione ai reati di criminalità organizzata e di tipo mafioso e ampliando altresì il novero degli elementi che devono essere comunicati dagli esercenti attività di autonoleggio alla piattaforma informatica CaRGOS.

L'**articolo 3** reca alcune modifiche al codice antimafia in materia di **documentazione antimafia** al fine, da un lato, di includervi le imprese aderenti ai **contratti di rete** e, dall'altro, prevedendo la **non applicabilità da parte del prefetto dei divieti** di contrattare e di ottenere concessioni o erogazioni qualora dall'applicazione di tali divieti derivi il **venir meno dei mezzi di sostentamento** per l'interessato e per la sua famiglia.

L'**articolo 4**, interviene sulla disciplina delle **misure di prevenzione**, attribuendo al **tribunale in composizione monocratica** la cognizione in ordine all'applicazione del **divieto di utilizzare strumenti informatici e telefoni cellulari** ai soggetti maggiorenni destinatari dell'avviso orale disposto dal questore.

L'**articolo 5** prevede che l'**esclusione dai benefici per i superstiti delle vittime della criminalità organizzata dei parenti o affini** entro il quarto grado di soggetti destinatari di misure di prevenzione o sottoposti al relativo procedimento o a procedimento penale **non si applichi** qualora risulti che il beneficiario, al momento dell'evento, abbia **interrotto definitivamente** le relazioni familiari e affettive con i predetti soggetti, ovvero non abbia attuali rapporti di **concreta frequentazione** con i medesimi.

L'**articolo 6** introduce alcune disposizioni in materia di **protezione di collaboratori e testimoni di giustizia**, in particolare per quanto concerne il rilascio delle **identità di copertura**.

L'**articolo 7** reca disposizioni, da un lato, in materia di **termini per l'impugnazione avverso le misure di prevenzione personali** e dall'altro, in materia di **gestione delle aziende sequestrate e confiscate, di amministrazione di beni immobili abusivi sequestrati e confiscati**, nonché di contributi agli enti locali per la messa in sicurezza e l'efficientamento energetico dei beni destinati con provvedimento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione

L'**articolo 8** modifica la definizione di "**articolo pirotecnico**", contenuta nel D.lgs. 29 luglio 2015, n. 123, al fine di allinearla alla nuova definizione unionale.

L'**articolo 9** interviene sulle ipotesi di **revoca della cittadinanza italiana in caso di condanna definitiva per i reati di terrorismo ed eversione** ed altri gravi reati, stabilendo che non si può procedere alla revoca ove l'interessato non possieda un'**altra cittadinanza** ovvero non ne possa acquisire altra. Al contempo, si estende **da tre a dieci anni** dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna il termine per poter adottare il provvedimento di revoca della cittadinanza medesima.

Il **Capo II**, composto degli articoli da 10 a 18, reca disposizioni in materia di sicurezza urbana. L'**articolo 10** introduce il **reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui (o delle relative pertinenze)** e una **procedura d'urgenza per il rilascio dell'immobile e la reintegrazione nel possesso**.

L'**articolo 11** introduce la **nuova circostanza aggravante comune** dell'aver commesso il fatto **nelle aree interne o nelle immediate adiacenze delle infrastrutture ferroviarie o all'interno dei convogli adibiti al trasporto passeggeri**, e introduce la specifica ipotesi di **truffa aggravata nei confronti delle persone anziane**.

L'**articolo 12** prevede un **inasprimento delle pene per il delitto di danneggiamento in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico** qualora il fatto sia commesso con violenza alla persona o minaccia.

L'**articolo 13** estende l'**ambito di applicazione del c.d. Daspo urbano** nei confronti di **coloro che risultino denunciati o condannati**, anche con sentenza non definitiva, nei cinque anni precedenti, per uno dei **delitti contro la persona o contro il patrimonio** commessi in **aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze**. Viene introdotta, inoltre, l'osservanza del **divieto di accesso**, disposto in caso di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nelle aree e nelle pertinenze dei trasporti pubblici, come ulteriore condizione al rispetto della quale può essere subordinata la **concessione della sospensione condizionale della pena**. La disposizione estende infine l'ambito di applicazione dell'**arresto in flagranza differita** prevista per il reato di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico anche ai casi in cui il fatto è commesso in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.

L'**articolo 14** prevede che sia punito a titolo di **illecito penale** - in luogo dell'illecito amministrativo, attualmente previsto - il **blocco stradale o ferroviario** attuato mediante ostruzione fatta col proprio corpo. La pena è aumentata se il fatto è commesso da più persone riunite.

L'**articolo 15** rende **facoltativo**, e non più obbligatorio, il **rinvio dell'esecuzione della pena per le c.d. "detenute madri"**. Inoltre, è previsto che l'esecuzione non sia rinviabile ove sussista il rischio di commissione di ulteriori delitti.

L'**articolo 16** inasprisce le pene relative al reato di **impiego di minori nell'accattonaggio**.

L'**articolo 17** autorizza **ad assumere 100 vigili urbani in ciascuno dei comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale** (c.d. pre-dissesto) e che hanno sottoscritto l'accordo per il **ripiano del disavanzo** e il rilancio degli investimenti.

L'**articolo 18** apporta novelle alla disciplina relativa al sostegno e alla promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della **canapa**, in particolare, prevedendo il **divieto di importazione, cessione, lavorazione, distribuzione, commercio, trasporto, invio, spedizione e consegna** delle infiorescenze della canapa, nonché di prodotti contenenti tali infiorescenze. Si prevede che, in tali ipotesi, si applicano le sanzioni previste al Titolo VIII del D.P.R. n. 309/1990 in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

Il **Capo III**, composto degli articoli da 19 a 32, reca misure in materia di tutela del personale delle forze di polizia, delle forze armate e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché degli organismi di informazione e sicurezza della Repubblica.

L'**articolo 19** introduce una ulteriore **circostanza aggravante** dei delitti di violenza o minaccia e di resistenza a pubblico ufficiale se il fatto è commesso nei confronti **di un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza**, nonché dei delitti di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, di resistenza a pubblico ufficiale e di violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi componenti, se il fatto è commesso al fine di **impedire la realizzazione di un'opera pubblica o di un'infrastruttura strategica**.

L'**articolo 20** introduce la nuova fattispecie di reato di **lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni**.

L'**articolo 21** consente alle Forze di polizia di utilizzare **dispositivi di videosorveglianza indossabili** nei servizi di mantenimento dell'ordine pubblico, di controllo del territorio, di vigilanza di siti sensibili, nonché in ambito ferroviario e a bordo treno. È inoltre previsto l'utilizzo della videosorveglianza **nei luoghi e negli ambienti in cui vengono trattenute persone sottoposte a restrizione della libertà personale**.

Gli **articoli 22 e 23** riconoscono un **beneficio economico a fronte delle spese legali sostenute**, rispettivamente, **da ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria e dai vigili del fuoco**, nonché dal **personale delle Forze armate**, indagati o imputati nei procedimenti riguardanti fatti inerenti al servizio svolto.

L'**articolo 24** inasprisce le pene relative al **reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui** ove il fatto sia commesso su **beni mobili o immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche**.

L'**articolo 25** reca un **inasprimento sanzionatorio delle previsioni del codice della strada**, con particolare riguardo ai casi di **inosservanza dell'obbligo di fermarsi** intimato dal personale che svolge servizi di polizia stradale.

L'**articolo 26** introduce diverse misure riguardanti la sicurezza all'interno degli **istituti penitenziari**, prevedendo, da un lato, **l'aggravante del reato di istigazione a disobbedire alle leggi**, se commesso all'interno di un istituto penitenziario e, dall'altro, introducendo il **delitto di rivolta all'interno di un istituto penitenziario**.

L'**articolo 27** introduce un nuovo reato finalizzato a **reprimere gli episodi di proteste violente da parte di gruppi di stranieri irregolari trattenuti nei centri di trattenimento ed accoglienza**.

L'**articolo 28** autorizza gli **agenti di pubblica sicurezza a portare senza licenza alcune tipologie di armi quando non sono in servizio**.

L'**articolo 29** estende l'**applicabilità delle pene** previste dal codice della navigazione **per i capitani delle navi che non obbediscano all'intimazione di fermo di unità del naviglio della Guardia di Finanza**.

L'**articolo 30** prevede la **non punibilità** per il personale delle Forze armate che, nel corso delle missioni internazionali, **utilizzi dispositivi e programmi informatici o altri mezzi idonei a commettere delitti contro l'inviolabilità del domicilio e dei segreti**.

L'**articolo 31** reca alcune disposizioni per il **potenziamento dell'attività dei servizi di informazione per la sicurezza**.

L'**articolo 32**, con riferimento alla conclusione di contratti di vendita di un **servizio per la telefonia mobile** prevede che al cliente cittadino di **Paese fuori dall'Unione europea**, sia richiesto al momento della conclusione del contratto medesimo il documento che attesti il **regolare soggiorno in Italia**.

Il **Capo IV**, composto del solo **articolo 33** istituisce un **albo di esperti che affianchino gli operatori economici vittime di usura ai fini del reinserimento nel circuito economico legale**.

Il **Capo V**, composto degli articoli da 34 a 37, reca norme sull'ordinamento penitenziario.

L'**articolo 34**, da un lato, ricomprende l'aggravante del reato di istigazione a disobbedire alle leggi e il delitto di rivolta all'interno di un istituto penitenziario nel catalogo dei reati per i quali la **concessione di benefici penitenziari è subordinata alla mancanza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva** e, dall'altro, reca disposizioni in materia di stipula di **convenzioni relative allo svolgimento di attività lavorative da parte di detenuti**.

L'**articolo 35** estende le **agevolazioni** previste per il lavoro dei detenuti alle **aziende pubbliche o private che impieghino detenuti anche all'esterno degli istituti penitenziari**.

L'**articolo 36** estende la **possibilità di assumere in apprendistato professionalizzante** anche i **condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione** e i **detenuti assegnati al lavoro all'esterno**.

L'**articolo 37** autorizza il Governo ad apportare modifiche al regolamento di cui al d.P.R. n. 230 del 200 (norme **sull'ordinamento penitenziario**), in materia di **organizzazione del lavoro dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario**.

Il **Capo VI**, infine, composto del solo **articolo 38**, reca una **clausola di invarianza finanziaria generale** riferita al complesso delle disposizioni del provvedimento, ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 17, 21, 22, 23 e 36.